

# TRIBUNALE DI CATANIA

IV Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Catania, IV sezione civile, composto dai Sigg.  
Magistrati

Dott. Giovanni B. Macrì	Presidente
Dott. Giovanni Cariolo	Giudice
Dott. Nicola La Mantia	Giudice Rel./Est.

ha emesso la seguente

## SENTENZA

ai sensi dell'art.16 D. L.vo 5/2003, nella causa civile iscritta al n.9091/04 R.G.  
promossa da:

B

e B

rappresentati e difesi, giusto mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv.  
Elisabetta Freni presso il cui studio in Catania, viale M. Rapisardi n.70, sono  
clte domiciliati.

attori

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, via V. Veneto n.119,  
cod. fisc. 00651990582, in persona del presidente e legale rappr.te pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto e Lucia Scognamiglio del foro di Roma, nonché dall'avv. Vittorio Balestrazzi, anche in via disgiunta tra loro, ed elta donata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania, via Ruggero VII n.3, giusta procura autenticata dal notaio M. Liguori di Roma rep. N.138800.

convenuta

Venuta la causa all'udienza collegiale di discussione del 25.11.2005 il Tribunale statuiva come da motivazione di seguito riportata ed, attesa la particolare complessità della controversia, disponeva con ordinanza, di cui dava lettura in udienza, il differimento del deposito della sentenza ai sensi dell'art.16, comma V, D. Lvo 5/2003 nel termine massimo ivi sancito.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18.9.2004 B e B citavano in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *"Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrarius reiectis, in accoglimento dei motivi esposti in premessa, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile l'ordine di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance 5,50% 30.3.09 sottoscritto in data 11.3.1999, e di conseguenza condannare la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori della somma di €.51.138,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi".*

A supporto delle rassegnate conclusioni gli attori esponevano che:

- in data 11.3.1999, presso la filiale di Catania della Banca Nazionale del Lavoro, ove intrattenevano rapporti di correntisti già da diversi anni, avevano acquistato obbligazioni Parmalat Finance 5,50% 30.3.09 per un valore nominale di €.52.000,00;



- l'acquisto era stato perfezionato in data 31.3.1999 quando, all'emissione delle obbligazioni, le stesse erano state collocate dalla BNL secondo l'ordine ricevuto con addebito nel conto corrente della somma di €.51.138,82;

- il rapporto era continuato negli anni nella convinzione di essi attori della tranquillità dell'investimento (con scadenza al 2009), per il quale percepivano gli interessi annuali e ciò fino al dicembre 2003 allorquando i mezzi di informazione avevano cominciato a fornire le prime notizie allarmanti sulla vicenda Parmalat ed il servizio Teleanca della BNL, contattato per il disinvestimento delle somme, aveva avvisato che la quotazione del titolo era stata sospesa ed era impossibile riavere la disponibilità delle somme investite.

Così ricostruita la vicenda i sigg. B e B , richiamate le disposizioni contenute nel TUF (D. L.vo 58/98) e nel reg. Consob dell'1.7.1998 n. 11522 in materia di obblighi a carico dell'intermediario preliminari alla stipula del contratto di gestione e consulenza in materia di investimenti ed all'inizio della prestazione di servizi di investimento, eccepivano:

- 1) la nullità dell'ordine di acquisto dei bond Parmalat ai sensi dell'art.1418 cc perché in contrasto con norme imperative di legge;
- 2) l'annullabilità dell'ordine di acquisto per violazione degli artt.1427, 1428 e 1429 cc per essere stato determinato da errore essenziale e da un vizio del consenso di essi attori, che non conoscevano i rischi dell'operazione ;
- 3) la nullità per violazione del generale dovere di correttezza e buona fede imposto alle parti in ogni rapporto obbligatorio ex art.1175 cc;
- 4) la ricorrenza di una ipotesi di responsabilità ex art.2043 cc a carico della banca per avere cagionato un danno ingiusto ad essi attori i quali, avendo perso la somma investita ed ogni possibilità di recupero, avevano diritto alla integrale



restituzione della stessa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Per le esposte argomentazioni B e B concludevano così come sopra trascritto.

In seno all'atto di citazione gli attori provvedevano, ai sensi dell'art.2 D. L.vo 5/03, a fissare al convenuto il termine per la notifica al proprio difensore della comparsa di costituzione e ad indicare il numero di fax presso cui la stessa doveva essere inviata.

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. si costituiva in giudizio e, contestando la fondatezza delle domande, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. In particolare, la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. eccepiva:

- 1) la conoscenza del mercato dei titoli mobiliari da parte del B già funzionario della banca per oltre un trentennio;
- 2) che l'acquisto delle obbligazioni Parmalat era avvenuto alle migliori condizioni di mercato ed era operazione adeguata alle specifiche richieste degli attori, i quali fino al dicembre 2003 avevano percepito gli interessi annuali maturati sui titoli in questione;
- 3) L'inesistenza della presunta nullità dell'ordine di acquisto atteso che la violazione delle norme del Reg. Consob, integrativo del TUF, in tema di conclusione del contratto di intermediazione finanziaria, non comporta la nullità del contratto, eccettuati i casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art.23 del TUF
- 4) L'inesistenza della presunta violazione dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza ex art.21 TUF e art.26 Reg. Consob 11522/98, tenuto conto della serietà e professionalità cui era stato improntato il comportamento di essa banca nei confronti degli attori;
- 5) L'insussistenza della presunta violazione degli obblighi informativi previsti



dall'art.21 TUI e dall'art.28 Reg. Consob e della inadeguatezza dell'operazione ex art.29 Reg. Consob;

6) L'inesistenza dell'eccepito conflitto di interessi tenuto conto della struttura interna della banca che non consente il flusso di informazioni da un settore ad un altro;

7) L'insussistenza della violazione del dovere di correttezza e buona fede ex art.1175 cc;

8) L'insussistenza della presunta annullabilità del contratto di acquisto titoli per violazione degli artt.1427, 1428 e 1429 cc tenuto conto della solidità del gruppo Parmalat fino al dicembre 2003, le cui obbligazioni erano assistite da un rating BBB- (a basso rischio di insolvenza);

9) L'inesistenza della pretesa violazione delle norme che regolano le vendite di prodotti finanziari;

10) L'inesistenza del preteso collegamento causale tra l'evento dannoso e la condotta assentatamente colposa denunciata;

11) L'inesistenza del diritto al risarcimento dei danni, ovvero, in subordine, l'eccessività della somma pretesa.

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., come sopra rappresentata e difesa, pertanto, così concludeva: "Puccia all'ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa: A - NEL MERITO. A.a. In via principale, rigettare integralmente tutte le domande formulate dal sig. B. e dalla sig.ra B nei confronti della BNL, scelte ruci in via principale che subordinata, in quanto infondate, in fatto e diritto, oltre che destituite di prova, laddove non sia preclusa una espressa inversione dell'onere probatorio, cui comprese quelle restitutorie e/o risarcitorie. A.b. In via del tutto subordinata, nella denegata e non creata ipotesi di accoglimento di tutte o di alcune delle domande di



controparte, rigettare la domanda di risarcimento nella misura richiesta, quantificare per l'effetto, l'entità del danno solo nella residua misura che, all'esito del giudizio, risulterà causalmente e strettamente connessa al comportamento della società condudente, riducendola eventualmente a quella che risulterà di giustizia, avuto riguardo a quanto dedotto e argomentato al paragrafo "F" della sezione in diritto che precede, con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 1227 c).

Ai sensi dell'art. 4 D. L.vo 5/03 la convenuta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in seno alla comparsa di costituzione e risposta, assegnava agli attori termine per eventuale replica ed indicava il numero di fax del proprio difensore cui dovevano essere inviate le comunicazioni e notificazioni.

Avvenuta da parte del Presidente, con decreto del 24.6.2005, la designazione del giudice relatore, questi procedeva, ai sensi dell'art. 12 D. L.vo 5/2003, a predisporre e depositare il decreto di fissazione dell'udienza con il quale: 1) fissava l'udienza collegiale per la comparizione delle parti; 2) rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti; 3) invitava le parti a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione; 4) invitava le parti a depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza memorie conclusive, indicanti anche le questioni bisognose di trattazione.

All'udienza collegiale del 25.11.2005 il Tribunale, esaurita la discussione, attesa la particolare complessità della controversia, disponeva con ordinanza, di cui dava lettura in udienza, che la sentenza sarebbe stata depositata nei trenta giorni successivi ai sensi dell'art. 16, comma V, D. L.vo 5/2003.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance 5,50% dell'11.3.1999 proposta dal B e dalla B appare



fondata e merita, per l'effetto, di essere accolta.

Prendendo le mosse dalla ricostruzione dei fatti per come documentati in atti e, peraltro, non contestati tra le parti, risulta che in data 11.3.1999 gli odierni attori acquistarono presso la filiale di Catania della BNL S.p.A. obbligazioni della società Parmalat Finance 5,50%, codice 544590, per un valore nominale di €.52.000,00 con annessa pattuizione convenzionale della misura del tasso di interessi creditori al 5,50% annuo e scadenza al 30.3.2009 (v. copia ordine di acquisto).

Ritiene il Collegio di dover partire dalla considerazione per la quale le norme che disciplinano la materia della intermediazione finanziaria (D. L.vo 24.2.1998 n.58 (TUF) e Deliberazione CONSOB 1° luglio 1998, n. 11522 - Adozione del Regolamento di Attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) ed, in particolare, quelle invocate dagli attori (art.21 e 23 d.leg. 58/98, artt. da 26 a 30 reg. Consob 11522/98) hanno carattere imperativo, essendo poste a tutela del risparmio, bene di sicuro rilievo costituzionale, e costituiscono il contenuto specifico dei comportamenti esigibili e degli obblighi inderogabili da parte di chi offre servizi di investimento, operatori professionali "abilitati" a cui si richiede alta competenza specifica e una superiore (rispetto a quella comune del "buon padre di famiglia") diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali. Sulla predetta linea sembra attestarsi la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Mantova 18.3.2004; Trib. Firenze 30.5.2004; Trib. Taranto 27.10.2004; Trib. Ferrara 25.2.2005; cfr. Cass. 3272/2001 sul rilievo pubblicistico della normativa previgente). Sulla particolare diligenza e correttezza richiesta nella particolare materia dell'investimento anche la giurisprudenza di legittimità è poi ormai consolidata (v. in particolare Cass. 426/2000, nonché Cass. 97/108 sui



doveri informativi, Cass. 98/5659 e Cass. 99/2284).

Più in particolare, passando all'esame delle disposizioni che qui rilevano, l'art.23 del D. L.vo 58/98 nel disciplinare il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento testualmente dispone che "1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto passano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. 4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera ff). 5.

Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, non si applica l'articolo 1933 del codice civile. 6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta" e l'art.30 del Reg. Consob n.11522 dell'1.7.1998, sempre per quanto concerne il contratto, aggiunge che "Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore. 2.

Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni; d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti



della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta; e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e uomini; f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente contenute con l'investitore per la prestazione del servizio...".

Per come evidenziato da attenta dottrina ed anche da una parte della giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Venezia sent. 22.11.2004, Giudice Caprioli, e Tribunale Mantova sent. 1.12.2004, Giudice Bernardi, entrambe in Danno e Responsabilità n.6 anno 2005), il vincolo legale di forma scritta vale soltanto per il c.d. "contratto quadro" per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari, e non anche per i singoli ordini di compravendita impartiti dall'investitore, che consistono in dichiarazioni non negoziali di volontà (cc.dd. determinative) cui fa seguito una mera attività esecutiva (l'acquisto o il disinvestimento) che non concreta un ulteriore accordo (proprio perché l'intermediario "esegue" e non "accetta di eseguire" l'ordine). Solo il "contratto quadro", quindi, rientra fra i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimenti, cui si riferisce l'art.23 D. L.vo 58/98 e, pertanto, il vincolo legale della forma scritta non vale anche per i singoli ordini di acquisto "a valle", in relazione ai quali la forma della conclusione è quella prevista in via pattizia dallo stesso contratto quadro: ordine di acquisto del cliente da inoltrare alla banca con la sottoscrizione di apposito modulo d'ordine, o anche comunicazione telefonica (soggetta a registrazione), a cui fa seguito l'esecuzione dell'ordine stesso da parte della banca.

Ciò premesso osserva il Tribunale come nella fattispecie che occupa non risulta



che la banca abbia mai, prima della ricezione dell'ordine di acquisto dell'11.3.1999 delle obbligazioni Parmalat Finance 5,50% o prima della prestazione del relativo servizio, chiesto agli attori notizie circa la loro esperienza e situazione finanziaria e circa i loro obiettivi di investimento e che le stesse siano state ottenute, ovvero rifiutate per iscritto. Ed infatti, la banca convenuta non ha prodotto alcun "contratto quadro" sottoscritto dagli attori anteriormente all'ordine di acquisto delle obbligazioni Parmalat Finance 5,50% per cui è causa. E' opinione del Tribunale che l'omessa sottoscrizione del "contratto quadro" alla data di esecuzione dell'ordine di acquisto abbia determinato la nullità di quest'ultimo. In proposito occorre richiamare il contenuto dell'art.30 del Reg. Consob 1.7.1998, già sopra trascritto, a mente del quale gli intermediari "non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto". La citata norma del Reg. individua, quindi, nella previa conclusione del "contratto quadro" un requisito di legittimazione dell'intermediario a fornire servizi di investimento ai propri clienti in mancanza del quale la banca non può ritenersi legittimata ad accettare ed eseguire l'ordine di acquisto del cliente.

Ne consegue, pertanto, che l'ordine di acquisto dei titoli, sottoscritto, nella specie, in data 11.3.1999 deve ritenersi nullo attesa la mancanza di "contratto quadro".

Alla superiore declaratoria di nullità consegue la condanna della banca convenuta alla restituzione in favore degli attori della somma di €.51.138,82 corrispondente al valore nominale delle obbligazioni acquistate, oltre interessi legali dalla data dell'investimento (31.3.1999) al soddisfo, considerato il mancato godimento della somma per tale periodo.

La declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto dell'11.3.1999 fondata sulla



manca di un preesistente contratto quadro rende superfluo l'esame degli altri motivi di doglianza spiegati dagli attori in citazione.

Devono, invece, essere rigettate le ulteriori domande proposte dal E e dalla B

In particolare, per quanto concerne la richiesta di condanna alla rivalutazione monetaria, osserva il Collegio come, trattandosi di debito di valuta, la stessa non possa essere accolta per non avere gli attori fornito prova del maggior danno ex art.1224, comma II, cc.

Parimenti va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni, non avendo gli attori fornito prova alcuna in ordine alla loro effettiva sussistenza, né elementi che possano consentire una valutazione anche equitativa.

Non va disposta la restituzione dei titoli alla banca e neppure la compensazione con le somme incassate dagli attori a titolo di interessi, nessuno avendo formulato le relative richieste.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.16 D. L.vo 5/2003, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da B e B nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:

- dichiara la nullità dell'ordine di acquisto dell'11.3.1999 delle obbligazioni Parmalat Finance 5,50% con scadenza al 31.3.2009;
- condanna la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a restituire agli attori la somma di €51.138,82 oltre interessi legali dalla data dell'investimento (31.3.1999) al soddisfo;



- rigetta ogni ulteriore domanda;

- condanna la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. al pagamento in favore degli attori delle spese processuali liquidate in complessivi €.6.875,00, di cui €.350,00 per spese, €.1.800,00 per diritti, €.4.000,00 per onorario ed €.725,00 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.

La sentenza è esecutiva ai sensi di legge.

Così deciso in Catania il 29.11.2005 nella camera di consiglio della IV sezione civile.

IL GIUDICE REL./EST.

(Dott. Nicola La Mantia)

IL PRESIDENTE

(Dott. Giovanni F. Freni)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 03.12.2005

(Il Funzionario di Cancelleria)

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOBIS EST TULLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne ricevuta, e a chiunque spetti di mettere e conservare in presente Stato, di prestare ogni aiuto e assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di condurre quando ne siano legittimamente richiesti.

E copia rilasciata in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Eleonora Freni  
Catania 03.12.2005

FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

